



PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE RIFIUTI E
BONIFICHE

N. 19 Reg. Settore del 30/05/2012

Oggetto: D. LGS. N. 152 ART. 214 e 216. "SIDER.TRA S.R.L." - TRANI (BT) - ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI. RINNOVO.

A CURA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Alla presente determinazione, adottata il 31/05/2012, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 2084 anno 2012.

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 04/06/2012, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Anna Lisa Camposeo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI

- il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, pubblicato in G.U. n. 88 del 14/04/2006, “Norme in materia ambientale”, attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificati dall'art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alla Provincia, a far data dal 13/02/2008, la competenza circa le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;

- il D.M. n. 350/98 che stabilisce, ai fini della tenuta dei registri di cui agli artt. 32 comma 3 e 33 comma 3 del D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i. e dell'effettuazione dei controlli periodici, che le imprese interessate sono tenute a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività e delle quantità di rifiuti trattati;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05/02/1998, come modificato dal D. Lgs. n. 186/2006, che individua le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie dei rifiuti non pericolosi, tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente;

PREMESSO

- che con Det. n. **123 del 02/12/2005** della Provincia di Bari, integrata con la Det. n. **79 del 14/07/2006**, è stato disposto di rinnovare l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero (R4-R13) di rifiuti non pericolosi, individuati nell'allegato 1 – sub allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998, così come modificati dalla decisione C.E. 2001/118/CEE, in conformità alla L. n. 443/2001, a favore della Società “ME.CO. s.r.l.”, con sede legale ed operativa in Trani alla Via Barletta C.da Petrilli in catasto al Fg. 8 p.lle 870 – 871 e 180, nella persona del legale rappresentante Bernardi Corrado nato a Terlizzi il 22/02/1963, ove risulta iscritta al n. 301 del registro per la classe di attività **4[^]**, per una quantità < **15.000**= tonn./anno;

- che con Det. n. **102 del 18/12/2007** della Provincia di Bari si è preso atto che la Società “ME.CO. s.r.l.” ha provveduto ad adeguare le modalità gestionali dell'impianto alle disposizioni intervenute con il D.M. n. 186 del 05/04/06, per lo svolgimento delle attività di riutilizzo dei rifiuti non pericolosi elencati nell'all. 1 Suballegato 1 indicate nella stesso atto;

- che con Det. Dir. n. **20 del 10/03/2010** della Provincia scrivente la Società risulta iscritta al progressivo n. **20** come comunicato con nota del 24/03/2010 prot. 4236 (in sostituzione del precedente n. 301 Bari);

- che con Det. n. **80 del 06/08/2010** del Settore Ambiente e Rifiuti della Provincia di Barletta Andria Trani è stata volturata la iscrizione n. **20** nel registro delle imprese in favore della Società “**SIDER.TRA. S.r.l.**”, con sede legale in Trani, Via Barletta C.da Fontanelle/Petrilli fermo restando le condizioni e gli obblighi previsti nei dispositivi delle Det. n. 123/05, n.79/06 e n. 102/07 citate;

CONSIDERATO CHE

- con istanza dell'1/09/2010, in atti il **03/09/2010** con prot. n. 17905, la Società **“SIDER.TRA. S.r.l.”** comunicava il “rinnovo” dell'iscrizione n. **20** con scadenza 02/12/2010 (Det. n. 123/05);
- con nota del **27/09/2010**, prot. n. 20559, lo scrivente Settore comunicava che la su citata istanza non poteva essere accolta, in quanto l'indicazione della capacità dell'attività di recupero era superiore ai 10 t/g, in violazione della L.R. n. 11/2001, pertanto l'istanza doveva essere esaminata nell'ambito di un Procedimento di V.I.A.;
- con nota del 03/12/2010, in atti al prot. n. 32296 del **03/12/2010**, la Società **“Sider.tra S.r.l.”**, nella persona del rappresentante legale, la Sig.ra Palumbo Camilla, ha presentato istanza di attivazione della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

DATO ATTO CHE

- con Det. n. **21** del **06/12/2010** emessa dallo scrivente Settore è stata prorogata, in favore della Società **“SIDER.TRA. S.r.l.”**, per la durata di mesi 6 a decorrere dal 03/12/2010, l'efficacia della validità della iscrizione n. 20 nel registro imprese, con le stesse prescrizioni, obblighi e condizioni in esse previste in attesa della conclusione della procedura di VIA;
- con Det. n. **30** dell'**1/06/2011** è stata prorogata, in favore della Società innanzi richiamata, per la durata di mesi 6 a decorrere dal 03/06/2011, l'efficacia della validità della iscrizione n. 20 nel registro imprese, con le stesse prescrizioni, obblighi e condizioni in esse previste in attesa della conclusione della procedura di VIA;
- con Det. n. **36** dell'**1/07/2011** è stata rettificata l'indicazione del legale rappresentante al sub 1) della Det. Dir. n. 30/2011, nel senso che: “.... è stato disposto di prorogare, per le motivazioni di cui in narrativa, in favore della Società “SIDER.TRA. S.r.l.”, con sede a Trani (BT) in Via Barletta – C.da Fontanelle/Petrilli in catasto al Fg. 8 p.lle 870 – 871 e 180, nella persona del legale rappresentante Sig.ra **Cozzoli Maria** nata a Parigi il 29/05/1970 e residente in Trani in Corso Don Luigi Struzzo n. 82”;
- con Det. n. **49** del **30/11/2011** è stata prorogata, in favore della Società innanzi richiamata, per la durata di mesi 3 a decorrere dal 03/12/2011, l'efficacia della validità della iscrizione n. 20 nel registro imprese, con le stesse prescrizioni, obblighi e condizioni in esse previste in attesa della conclusione della procedura di VIA;
- con Det. n. **10** del **28/02/2012** è stata prorogata, in favore della Società innanzi richiamata, per la durata di mesi 3 a decorrere dal 03/03/2012, l'efficacia della validità della iscrizione n. 20 nel registro imprese, con le stesse prescrizioni, obblighi e condizioni in esse previste;

CONSIDERATO CHE

- con Det. Dir. n. **31** del **03/04/2012** emessa dal Settore *Ambiente, Energia ed Aree Protette* della Provincia di Barletta Andria Trani è stato espresso, per tutte le motivazioni e le argomentazioni indicate nella narrativa della stessa determinazione, in conformità a quanto deliberato dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A., nelle sue funzioni tecnico-istruttorie, nella seduta del 21/03/2012, **parere favorevole di compatibilità ambientale** alle condizioni ivi indicate;

VISTO CHE

- l'AslBat di Andria, con nota dell'1/02/2011 con proprio prot. n. 8443, acquisito dalla Provincia scrivente il **02/02/2011** con prot. n. **4091** a seguito della richiesta di nostri chiarimenti inerenti i Pareri Igienico-Sanitari al sub 2) ha sancito che: “Ogni richiesta di nuove tipologie o di passaggio ad altre classi dimensionali (D.M. 05/02/98) non già oggetto di parere S.I.S.P., necessita del rilascio di un nuovo parere, anche in permanenza delle situazioni strutturali originarie”;

- con nota del **02/08/2011**, in atti con prot. n. 28933, la Società ha trasmesso la Polizza Responsabilità Civile Inquinamento della Groupama-Assicurazioni n. D97/05/150549 con un massimale unico per sinistro di € 500.000,00= con scadenza 05/07/2012;

- con nota del **03/10/2011**, con prot. n. 38637, la Società ha trasmesso la Polizza Fidejussoria della Groupama-Assicurazioni n. ND97/00A0280649 per una somma assicurata di €37.300,00= con scadenza 06/12/2017;

- con nota del **03/05/2012**, con prot. n. 26040, la Società ha trasmesso allo scrivente Settore l'attestazione di pagamento dei diritti annuali di **€ 490,63=**, così come indicato dal *D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1*;

- con istanza dell'**11/05/2012**, con prot. n. 28037, la Società “**SIDER.TRA. S.r.l.**” ha presentato la richiesta di rinnovo dell'iscrizione dichiarando la rispondenza dell'impianto ai requisiti previsti di Legge: “Resta fermo tutto ciò già comunicato e autorizzato conforme alla documentazione in possesso di Codesta amministrazione Provinciale”;

RILEVATO CHE

- l'iscrizione è scaduta l'**1/12/2010** (*Det. Dir. n. 123 del 02/12/2010*);
- l'ultima Proroga scade il **02/06/2012** (*Det. Dir. n. 10 del 28/02/2012*);
- con la Det. n. 31/2012 innanzi richiamata è stato espresso **parere favorevole di compatibilità ambientale**;
- occorre rinnovare l'iscrizione nel Registro indicato in oggetto;

RILEVATO

- che nel corso della validità dell'iscrizione non sono state rilevate irregolarità nella gestione dei rifiuti;

ATTESO

- che dagli atti esistenti allo scrivente Settore, non si rilevano a carico della Società “**SIDER.TRA. S.r.l.**” violazioni relative alla normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nell'iscrizione disposta con Det. n. 123 del 02/12/2010, che qui si intendono integralmente riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

- è necessario assicurare la continuità delle attività di gestione rifiuti esercitate

dalla Società “**SIDER.TRA. S.r.l.**” adottando il presente atto;

PRESO ATTO

- che è stato riscontrato nel fascicolo documentale prodotto dalla Società, la sussistenza dei requisiti per consentire l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi – art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO

- di poter rinnovare l'iscrizione a favore della Società “**SIDER.TRA. S.r.l.**” nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano l'attività di recupero per i rifiuti non pericolosi;

VISTO

- che con Delibera di G.P. n. 16 del 15/03/2011 è stato istituito il Settore 15° - Rifiuti e Bonifiche;

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

- l'art. n. 107 del T.U. del D.Lgs. 267/2000;

- lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;

- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15/03/2010;

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) di **rinnovare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 – comma 5° – del D. Lgs. n. 152/2006 l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese esercenti l'attività di recupero per i rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 – sub allegato 1 – al D.M.A. 05/02/1998 e s.m.i., l'iscrizione della Società “**Sider.Tra S.r.l.**”, con sede legale a Trani (BT) in Via San Magno n. 1 ed operativa a Trani (BT) alla C.da Fontanelle/Petrilli, in catasto al foglio di mappa n. 8 part.lle nn. 870-871-180, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Cozzoli Maria – nata a Parigi il 29/05/1970 e residente a Trani (BT) in Via Vecchia Trani-Corato n. 29 - C.F. CZZMRA70E69Z110X– ove risulta iscritta al **n. 20** per la classe di attività **2^** per una quantità di **147.340 t/a** e per una capacità giornaliera di recupero **353 t/die** circa, secondo quanto di seguito riportato:

N.	Tipologia Rifiuto	Codici CER	Quantità annuale comunicata (tonn.)	Quantità Istantanea Rifiuti Stoccati	Attività di Recupero		Operazione di Recupero
					Messa in Riserva	Capacità giornaliera	
1	1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	10	5	R13	---	1.1.3 b)
2	2.1	[170202] [200102]	10	5	R13	---	2.1.3 b) c)

		[150107] [191205] [160120] [101112]					
3	3.1	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [100299] [120199]	80.000	2.000	R13	R4 – 350 t/die	3.1.3 c)
4	3.2	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [100899] [120199]	1.000	100	R13	R4 – 3 t/die	3.2.3 c)
5	5.1	[160116] [160117] [160118] [160122] [160106]	60.000	2.000	R13	---	5.1.3
6	5.2	[160117] [160118] [160122] [160116] [160106]	5.000	2.000	R13	---	5.2.3
7	5.7	[160216] [170402] [170411]	500	20	R13	---	5.7.3 a)
8	5.8	[170401] [170411] [160122] [160118] [160216]	500	20	R13	---	5.8.3 a)
9	5.16	[160216] [160214] [200136] [110114] [110299] [110206]	100	10	R13	---	5.16.3
10	5.19	[160216] [160214] [200136]	100	10	R13	---	5.19.3
11	6.1	[020104] [150102] [200139] [191204]	50	5	R13	---	6.1.3
12	6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306]	30	5	R13	---	6.2.3
13	8.9	[200110] [200111] [191208]	10	2	R13	---	8.9.3 b)
14	10.1	[070299] [160306]	30	2	R13	---	10.1.3
			147.340	6.184		353 t/die	

3) che l'esercizio dell'attività è soggetta alle prescrizioni di seguito elencate:

- a) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte;

- b) **ai sensi del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1 (scadenza 30 Aprile di ogni anno) dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione, così come previsto dalla classe di attività 2[^] per un importo pari ad € 490,63= su c.c.p. n. 2062582 intestato a “Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani – Servizio Tesoreria”, riportando la causale “Iscrizione Registro Imprese Procedure Semplificate – Classe 2[^] - Anno”;**
- c) la relativa messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata secondo le modalità previste **all'art. 6 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006** con divieto di effettuare la stessa sulla restante parte di piazzale non interessato dalla messa in riserva;
- d) per le quantità massime impiegabili la stessa Impresa dovrà attenersi a quanto disposto **dall'art. 7 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006;**
- e) permangono, inoltre, tutte le disposizioni normate tecnicamente ai suddetti capitoli e paragrafi dell'Allegato 1 Suballegato 1 al **D.M. 05/02/98 e s.m.i., alle quali la Società dovrà attenersi** durante le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi sopra codificati;
- f) per l'esercizio dell'attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:
- per i rifiuti in deposito temporaneo devono essere rispettati **i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 del D. lgs. 152/06** e, comunque, le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti di sicurezza;
 - obbligo di utilizzare i rifiuti nel ciclo di produzione dei conglomerati **con sistemi di caricamento pneumatico** dagli automezzi di trasporto ai siti di stoccaggio;
 - i rifiuti potranno essere stoccati per un tempo **massimo di 180 giorni** e dovranno essere apposti dei cartelli **con indicazione dei Codici CER** relativi ai rifiuti oggetto di recupero;
 - dovrà essere tenuto, presso la propria sede, **registro di carico e scarico dei rifiuti**, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D. Lgs;
 - le attività dovranno essere effettuate in base alla comunicazione **art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.** e, comunque, solo relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi previste nel presente provvedimento ed in ottemperanza alle precisazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento per il recupero di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie **1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 5.16, 5.19,6.1, 6.2, 8.9 e 10.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.m. 05/02/98, così come modificato dal D.M.**

186/06;

- le attività ed i procedimenti utilizzati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora e la fauna nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;
- nell'esercizio dell'attività la suddetta Società **dovrà rispettare i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti normative** e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- nel caso in cui gli esiti analitici dovessero **evidenziare contaminazione dei materiali**, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti di discarica;
- l'attività di recupero delle suddette tipologie di rifiuti dovrà avvenire **esclusivamente all'interno dell'opificio industriale**;
- la Società è tenuta a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate **operazioni di controllo e manutenzione**, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla ditta fornitrice;
- i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali **residui di lavorazione** e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di **successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate**;
- in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto allo scrivente Settore;
- dovrà provvedere alla **messa in sicurezza e bonifica del sito** alla cessazione dell'attività dell'impianto;
- è tenuta a sottoporre ad attuare **tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la realizzazione e la gestione degli impianti**;

4) la Società altresì, **entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento**, pena l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, dovrà inoltrare:

- **Polizza Assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento (aggiornata con beneficiario la Provincia scrivente) con massimale assicurato di € 2.500.000,00 per la classe 2^a di iscrizione di cui al D.M. 350/98**;
- **Un nuovo Parere Igienico Sanitario aggiornato**;

5) l'esercizio dell'attività autorizzata dovrà rispettare tutte le

prescrizioni indicate nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale reso con la Det. n. 31 del 03/04/2012, notificato con nota del 14/05/2012 con prot. n. 28223, che qui si intendono integralmente richiamate;

- 6) **la durata del rinnovo ha validità di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento. Tre mesi prima della scadenza, la Società, se interessata, è tenuta ad effettuare una nuova comunicazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 216 del D. L.gs. 152/2006;**
- 7) **la mancata osservanza di quanto sopra prescritto ed eventuali violazioni di legge o negligenze precludono la validità e l'efficacia dell'iscrizione;**
- 8) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del citato d. lgs. n. 152/2006;
- 9) di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistica;
- 10) di notificare il presente provvedimento:
 - **Alla Regione Puglia Assessorato all'Ecologia –
Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche - IPPC-AIA**
Via delle Magnolie, 6/8 – 70026 Modugno (BA);
 - **All' ARPA Puglia D.A.P. – BAT**
Via Piccinni n. 164 – 70125 Bari (BA);
 - **Alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali**
Via E. Mola, 19 – 70121 Bari (BA);
 - **Al Sindaco del Comune di Trani**
Via Tenente Morrico, 2 – 76125 Trani (BT);
 - **Al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L./BAT**
Via Fornaci n. 201 – 76123 Andria (BT);
 - **Al Dirigente della “Polizia Provinciale” della Provincia di Barletta-Andria-Trani**
P.zza San Pio X n. 9 - 76123 Andria (BT);
 - **Alla Società “Sider.Tra. S.r.l.”**
Sede Legale: Via San Magno, 1 – 76125 Trani (BT)
- 11) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed

	impegno di spesa a carico della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
12)	di dare atto che la stessa va pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 30/05/2012

Il Responsabile dell'istruttoria : PENZA SALVATORE

Andria, lì 30/05/2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
BRUNO VITO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE.